



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 08/06/2026

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

VISTO l'articolo 50, comma 5 e comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), come introdotto dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il potere di adottare ordinanze volte a limitare, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché le modalità di consumo delle stesse, in specifiche aree interessate da fenomeni di aggregazione o da particolare afflusso di persone;

VISTO l'art. 7-bis del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;

RICHIAMATO il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che nel sancire il principio di libertà di apertura degli esercizi commerciali fa comunque salve le limitazioni connesse alla tutela della salute, dell'ambiente e dell'ambiente urbano;

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costituzionale n. 220/2014) che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

VISTA, altresì, la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati;

PREMESSO che la stagione estiva comporta, per sua natura, un fisiologico aumento dell'afflusso turistico e della frequentazione degli spazi pubblici nelle ore pomeridiane e serali, concentrato in particolari zone del territorio comunale;

VISTA richiesta pervenuta in data 04.06.2026 da parte della Stazione Carabinieri di Luino, con la quale si richiede l'emissione di un provvedimento restrittivo in termini di orari di somministrazione e vendita al pubblico di alcolici da parte dei pubblici esercizi e di diffusione della musica come intrattenimento, oltre che adeguate misure volte a ridurre il consumo incontrollato in strada di bevande alcoliche e superalcoliche, in considerazione di alcuni episodi delittuosi avvenuti nei fine settimana appena trascorsi in determinate specifiche aree del centro cittadino e del lungolago;

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, inerenti alla problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore, che generano nei cittadini una diffusa percezione di insicurezza, concentrata prevalentemente nei quadranti urbani del centro storico, del comparto stazione e del lungolago;

CONSIDERATO altresì che l'abbandono incontrollato sul suolo pubblico di contenitori di bevande, in particolare bottiglie di vetro e lattine, i quali vengono frequentemente infranti, arreca un grave danno al decoro cittadino, costituisce un concreto pericolo per l'incolumità dei passanti e dei frequentatori dei parchi, e rende sensibilmente più gravose le operazioni di pulizia e igiene urbana da parte del gestore del servizio;

RITENUTO che i divieti generici già previsti dal Regolamento di Polizia Urbana necessitano, limitatamente al periodo critico della stagione estiva e alle sole aree a forte vocazione di "movida", di una temporanea e mirata estensione oraria, al fine di prevenire il consolidarsi di situazioni di degrado e di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti;

VALUTATO il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e ritenuto pertanto di dover circoscrivere l'efficacia del presente provvedimento esclusivamente alle porzioni di territorio comunale effettivamente colpite dal fenomeno, escludendo le aree periferiche e frazionali, e di dover fissare un orario d'inizio delle limitazioni congruo con il temperamento delle esigenze commerciali e della tutela della vivibilità;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 07/02/2023;

ORDINA

PER LE FINALITÀ DI TUTELA DELLA QUIETE, DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA

dall'11 giugno al 10 luglio 2026 inclusi, all'interno dei seguenti COMPARTI URBANI specificamente perimetrati:

- **COMPARTO CENTRO E LUNGOLAGO** (Comparto 1): Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Via Cavallotti, Via Manzoni, Via XV Agosto, Via Comi, Via Sereni, Piazza Serbelloni, Via Vittorio Veneto, Via N. Sauro, Via Fornara, Via Lido, Viale Dante Alighieri, Via della Vittoria, Lungolago Carlo Zona, e relative adiacenze.
- **COMPARTO STAZIONE FERROVIARIA** (Comparto 2): Piazza Marconi, Viale Amendola, Corso XXV Aprile, Via Cairoli, Piazza Risorgimento, Via Dogana, Via Voldomino e Via Ghiringhelli e relative adiacenze.

L'applicazione dei seguenti divieti e prescrizioni per i comparti 1 e 2:

1. **CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E DELLA VENDITA AL PUBBLICO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 02:00 DEL MATTINO** per tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini), attività artigianali con consumazione sul posto (pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini);
2. **CESSAZIONE ENTRO LE ORE 24:00 DI QUALSIASI ATTIVITÀ RUMOROSA DI INTRATTENIMENTO E/O ALLIETAMENTO**, esercitata in pubblici esercizi e attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, esercitate sia nei locali chiusi o all'aperto su area di pertinenza dei locali o su area data in concessione dal comune.

Lo svolgimento delle attività rumorose dovranno comunque osservare le seguenti prescrizioni:

- le attività musicali di intrattenimento e/o allietamento esercitate in pubblici esercizi e attività similari non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- devono sempre essere effettuate previo possesso della presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, che con esecuzioni musicali, dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
- gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire variazioni e/o restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica;
- è comunque possibile per L'Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali **in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;**

3. DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE IN AREA PUBBLICA: Dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché detenere, ai fini del consumo immediato, in contenitori vitrei, lattine o altri contenitori privi di sigillo originale (ovvero già aperti o stappati), su strade, piazze, giardini, parchi e ogni altra area pubblica o aperta al pubblico passaggio. Il divieto non si applica al consumo effettuato all'interno dei locali di pubblico esercizio o nelle aree esterne (dehors) regolarmente autorizzate quali pertinenze delle attività di somministrazione.

4. LIMITAZIONI ALLA VENDITA PER ASPORTO: Dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcolici di ogni gradazione a tutti i titolari di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali al dettaglio, attività artigianali (pizzerie d'asporto, gastronomie, kebab), nonché mediante distributori automatici, **se non accompagnate da altra merce di valore almeno equivalente**. Resta fermo il divieto assoluto per l'acquirente di consumare o detenere le bottiglie aperte nelle aree pubbliche adiacenti.

5. LIMITAZIONI ALL' USO DEL VETRO: Dalle ore 18:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di somministrare bevande alcoliche in contenitori di vetro per il consumo all'esterno dei locali, al di fuori delle aree di dehors o tavoli di pertinenza autorizzati. In tale orario, la somministrazione all'esterno del perimetro di pertinenza dovrà avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica o materiale monouso biodegradabile.

SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- Il mero trasporto di bevande alcoliche sigillate e confezionate all'interno di buste o imballaggi della spesa, finalizzato al raggiungimento della propria abitazione privata.
- I servizi di consegna a domicilio (delivery) effettuati dagli esercizi commerciali verso le private abitazioni.
- Le manifestazioni pubbliche, sagre, feste patronali o eventi temporanei organizzati, patrocinati o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, per i quali verranno dettate apposite prescrizioni nei relativi atti autorizzativi.

AVVERTE CHE

- In caso di violazione della mancata interruzione di qualsiasi attività rumorosa di intrattenimento e/o allietamento entro l'orario indicato al punto 2 della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'Art. 659 C.P., si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00), ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- in caso di violazione del divieto di consumo e detenzione su area pubblica di cui al punto 3 della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00), ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
- per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione, in caso di violazione dell'obbligo di cessazione della somministrazione e della vendita al pubblico di cui al punto 1 e dei divieti di vendita per asporto e di somministrazione di cui ai punti 4 e 5 della presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 1.000,00), ai sensi del comma 7-bis.1 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore di Varese ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Luino per tutto il periodo di vigenza.
- Che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmessa, per opportuna conoscenza e per il coordinamento delle attività di controllo, al Sig. Prefetto di Varese, alla Questura di Varese, al Comando Compagnia Carabinieri di Luino e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Luino.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Il Corpo di Polizia Locale di Luino e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente atto.

AVVISA

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-8 della legge n. 241/1990, è il Responsabile del Settore Sicurezza - Comandante della P.L. Dott. Giovanni Buscetta;
- Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco di Luino.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D.lgs. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"
- che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Andrea PELLICINI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini in data 08/06/2026